

Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG)

del ...

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva/la consultazione degli uffici]

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

visto l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza sulla geologia nazionale¹,

ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Principio

¹ La Commissione federale di geologia (CFG) è una commissione consultiva permanente della Confederazione.

² Assume i compiti di cui all'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza sulla geologia nazionale² nonché ulteriori compiti che le sono assegnati dalla legislazione federale.

Art. 2 Informazione

¹ La CFG presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla propria attività.

² Informa periodicamente, almeno ogni due anni, il pubblico su questioni generali del suo campo d'attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulle ulteriori necessità in materia di ricerca.

Sezione 2: Membri

Art. 3 Composizione, nomina

¹ La CFG consta di sette a dieci specialisti esterni all'Amministrazione.

² I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta congiunta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

RS

¹ RS ...

² RS ...

2005-.....

Art. 4 Presidenza

¹ Il Consiglio federale designa un presidente tra i membri della Commissione.

² La CFG designa un vicepresidente tra i propri membri.

Art. 5 Durata del mandato, periodo amministrativo, indennità

La durata del mandato, il periodo amministrativo e le indennità si fondano sull'ordinanza del 3 giugno 1996³ sulle commissioni.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 6 Sedute

¹ La CFG stabilisce ogni anno nel quarto trimestre le date delle sedute dell'anno civile successivo.

² L'invito alle sedute è inviato dal segretariato per incarico del presidente. Esso contiene l'ordine del giorno.

³ Il presidente può invitare alle sedute altre persone, segnatamente rappresentanti dell'Amministrazione federale e specialisti esterni.

Art. 7 Lavori preparatori

¹ Le sedute della CFG sono preparate dal segretariato.

² Il presidente può incaricare sottocommissioni o singoli membri della Commissione di preparare determinate pratiche.

³ La CFG, nei limiti delle risorse finanziarie che le sono annualmente concesse, può far elaborare perizie da terzi se nella valutazione di singole questioni importanti non dispone di sufficienti conoscenze specialistiche.

Art. 8 Decisione

¹ La CFG decide a maggioranza semplice dei membri presenti.

² Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.

³ Le persone invitate e i rappresentanti dell'Amministrazione federale non hanno diritto di voto.

⁴ Se nel caso di pareri specialistici su questioni importanti i membri della Commissione non raggiungono l'unanimità, il parere esprime le differenti opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.

³ RS 172.31

Art. 9 Confidenzialità

¹ I membri della Commissione e tutte le altre persone cui la CFG si rivolge nell'adempimento del proprio compito sono tenuti al silenzio su tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione, sempre che il DDPS non li esima espressamente di volta in volta da tale obbligo.

² L'operato della Commissione e i documenti delle sedute sono confidenziali.

³ L'obbligo del silenzio dei membri della Commissione dura fino all'uscita dalla Commissione.

Art. 10 Ricusazione

I membri della Commissione si ricusano se hanno un interesse personale in una questione o potrebbero essere implicati nella questione per altri motivi.

Art. 11 Diritti di valorizzazione

¹ Il Consiglio federale, il DDPS e il DATEC nonché i servizi specialistici della geologia nazionale sono autorizzati, nell'ambito dell'interesse ufficiale, a utilizzare le opere che i membri della Commissione hanno elaborato nell'adempimento della loro attività in seno alla stessa, anche se protette dal diritto d'autore.

² Il diritto d'utilizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue delle organizzazioni e manifestazioni internazionali nonché l'archiviazione integrale o parziale in forma digitale e analogica.

³ L'autore ha diritto a un'indennità supplementare soltanto se la sua opera è sfruttata per scopi commerciali.

Art. 12 Sottocommissioni

¹ Il DDPS, mediante decisione, può istituire sottocommissioni. Esso designa i compiti della sottocommissione, i membri e il segretariato.

² La presidenza di una sottocommissione è assunta da un membro della CFG.

³ Gli articoli 6–11 e 13 sono applicabili per analogia all'organizzazione delle sottocommissioni.

⁴ Le indennità dei membri delle sottocommissioni si fondano sull'ordinanza del 3 giugno 1996⁴ sulle commissioni.

Sezione 4: Segretariato

Art. 13

¹ Il segretariato è subordinato, sotto il profilo tecnico, al presidente della CFG e, sotto il profilo amministrativo, all'Ufficio federale di topografia.

² Si occupa delle pratiche di ordine amministrativo della CFG e cura i contatti e la collaborazione con le autorità e l'Amministrazione federale.

³ Assiste l'attività dei membri della Commissione conformemente alle istruzioni del presidente.

⁴ Redige il verbale delle sedute e lo trasmette ai membri della Commissione e agli altri partecipanti.

⁵ Gestisce gli atti della Commissione.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore unitamente all'ordinanza sulla geologia nazionale⁵.

⁵ RS ...